



# Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Determinazione Generica

<b>DATA</b>	<b>27/05/2020</b>
<b>REG. GEN. N.</b>	<b>53</b>

**OGGETTO:** EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E PASTI A DOMICILIO – CIG 58298543B6 – CONTRATTO REPERTORIO N. 7/2015.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito dalla legge n. 94 del 06.07.2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia o le centrali di committenza regionali);
- gli articoli 30 (principi comuni per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32, comma 2, (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (acquisti di beni e servizi inferiori a 5.000 euro);
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 187 del 12.11.2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla legge n. 3 del 16.01.2003);

- l'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina "Split Payment";
- il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);
- il D.Lgs. n. 118/2011, contenente disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore.

**RICHIAMATI:**

- Il D. L. del 23 febbraio 2020 n. 6;
- Il DPCM del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM del 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020
- Il DPCM del 11 marzo 2020;
- Il DPCM del 22 marzo 2020;
- Il DPCM del 25 marzo 2020;
- Il DPCM del 28 marzo 2020;
- Il DPCM del 1 aprile 2020;
- Il DPCM del 10 aprile 2020;
- Il DPCM del 26 aprile 2020;
- Il DPCM del 17 maggio 2020

con i quali veniva disposta la sospensione dei servizi scolastici e di prima infanzia con decorrenza 24 febbraio 2020 e fino al 17 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

CONSIDERATO che tra i servizi scolastici gestiti dall'Ente comunale rientra la concessione, aggiudicata con determinazione SP 13/2015, del "Servizio pubblico di ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio – Anni scolastici 2014/2015 – 2022/2023 – Previo allestimento di un centro di cottura mediante ripristino e ampliamento degli spazi esistenti. - CIG 58298543B6", affidato all'operatore economico CIR food S.C. sede legale Reggio Emilia, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 00464110352 e visto il contratto vigente REP. 7 prot. 14351 del 09.09.2015.

**VISTI:**

- l'art. 1218 del Codice Civile il quale dispone che *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*;
- l'art. 1256, comma 1 del Codice Civile il quale prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile o nel caso perduri finché non ci sia più interesse alla prestazione stessa;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone:

Comma 1 *"In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano*

*essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.*

*Comma 2 “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”.*

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in L. n. 13/2020 il quale, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, prevede l'obbligo dei Comuni di adottare qualsiasi misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 103 del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 il quale dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”;*

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/03/2020 ad oggetto *“Applicazione dell'articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, da cui si evince che le disposizioni previste dall'art. 103 del D. L. del 17 marzo 2020 si applicano anche ai contratti di appalto e concessione di servizi;

Considerato che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Virus Covid- 19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento dell'affidamento degli incarichi ed impedisce in via temporanea che i servizi oggetto della presente determinazione procedano utilmente ad opera d'arte.

CONSIDERATO che:

1. dal 24 febbraio 2020 risultano interrotti integralmente, e sino al termine dell'emergenza epidemiologica ovvero fino alla ripresa i servizi di:
  - refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori);
  - pasti per l'asilo nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione pasti in sede (bambini e personale educativo);
2. E' stato regolarmente effettuato il servizio di consegna pasti a domicilio di persone anziane in Cardano al Campo.
3. La fornitura pasti per utenti dei Centri ricreativi estivi (minori e adulti) risulta in programmazione sul periodo estivo con decorrenza non fissata e comunque ad oggi non precisabile; in quanto

subordinata ad una modifica delle misure di contenimento del contagio tali da consentire attività frequentate dall'utenza in condizioni di prossimità fisica.

Considerato che ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 50/2016 si è predisposto un verbale congiunto tra le parti di sospensione parziale del servizio, nel quale sono confermate le condizioni contrattuali in essere, che costituisce un'appendice al contratto in essere (prot. n. 7526 del 21.05.2020), allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Considerato che la durata contrattuale venga ridefinita al termine dell'emergenza con recupero del periodo di sospensione mediante proroga del contratto in essere con differimento della scadenza.

Ritenuto pertanto necessario disporre, visto quanto sopra premesso,

**RICHIAMATE:**

la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione – piano della performance 2020/2022;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento motivato del sindaco;

VISTO l'incarico sindacale n. 35/2019 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Servizi alla Persona al Dott. Oreste Eugenio Miglio;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di disporre la sospensione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell'Infanzia e primaria e l'asilo nido comunale affidato in concessione alla ditta Cir Food , con decorrenza 24 febbraio e sino al termine dell'emergenza epidemiologica ovvero fino alla ripresa del servizio;
3. di approvare il verbale congiunto tra le parti di sospensione parziale del servizio, nel quale sono confermate le condizioni contrattuali in essere, per quanto compatibili, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di dare atto che l'allegato verbale costituisce un'appendice sostanziale al contratto in essere REP 7/2015;
5. di disporre che la durata contrattuale venga ridefinita al termine dell'emergenza con la riapertura dei servizi sarà concordato e definito un nuovo termine di durata contrattuale con recupero del periodo di sospensione mediante proroga del contratto in essere con differimento della scadenza;
6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti (art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013);
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione: Provvedimenti dirigenziali; (art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013)
- all’Albo pretorio on line.

Allegato: verbale di sospensione prot. n. 7526/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Oreste Eugenio Miglio

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)*

